REGOLAMENTO (CEE) N. 1940/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 953/85 che modifica il regolamento (CEE) n. 147/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 953/85 della Commissione [3], ha introdotto alcune modifiche alle modalità d'applicazione della distillazione obbligatoria decisa con il regolamento (CEE) n. 148/85 della Commissione [4];

considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme di tali misure all'insieme dei produttori, è opportuno renderle applicabili dal momento in cui è stata decisa la distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 953/85 è aggiunto il seguente comma:

« Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 19.
[4] GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 32.